



**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 3.2.2020**

**Oggetto: Regolamento videosorveglianza**

**Art. 1: Finalità del regolamento ed ambito di applicazione.**

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali attuato tramite impianti e strumenti di videosorveglianza fissa e mobile, su tutto il territorio della Città di Verbania, gestiti ed impiegati dal personale del Comune di Verbania – Corpo di Polizia Locale.
2. Il trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto delle esigenze di tutela dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità e del rispetto di ogni soggetto coinvolto da tale trattamento, con contemperamento delle necessità predette e lo svolgimento delle attività proprie del Corpo suindicato.
3. Ogni trattamento deve avvenire nel limite delle finalità di servizio e di ufficio proprie del Corpo, evitando ogni utilizzo in modo non conforme ed altresì evitando ed impedendo ove necessario la divulgazione di notizie, dati, fatti ed ogni altro elemento che possa arrecare pregiudizio alle persone fisiche e/o giuridiche coinvolte nel trattamento stesso.
4. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente atto si richiamano le fonti sovraordinate, precisamente: D. Lgs. 196/2003; Regolamento UE 679/2016; D.P.R. 15/2018; D. Lgs. 51/2018; D. Lgs. 101/2018. Le fonti richiamate devono ritenersi di immediata applicazione per gli aspetti non regolati dal presente atto e devono ritenersi prevalenti in caso di conflitto, manifesto o apparente, rispetto al presente provvedimento.
5. Le norme indicate nel presente regolamento devono ritenersi ad esclusiva finalità tecnico-amministrativa. Viene fatta salva ogni interpretazione giurisprudenziale successiva all'approvazione del presente atto con cui si delineino campi di applicazione e riflessi concreti delle norme qui indicate. Viene altresì fatta salva ogni interpretazione resa dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, attraverso le sue Circolari, da ritenersi immediatamente precettive.
6. Il presente regolamento deve ritenersi relativo al trattamento effettuato dagli operatori appartenenti al Corpo suindicato nell'area territoriale, urbana ed extraurbana, del Comune di Verbania.

**Art. 2: Definizioni.**

1. Ai fini del presente atto, richiamando espressamente le norme sovraordinate, si intende per:
  - a) Trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati personali, anche se non registrati in una banca dati.

- b) Banca dati: qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti e, nello specifico, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video o scatti fotografici che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente soggetti e/o veicoli transitanti e/o presenti in una specifica area, interessata dalla sorveglianza.
- c) Archivio: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico.
- d) Dato personale: qualunque informazione relativa a persone fisiche, identificate o identificabili anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, compresi numeri identificativi personali, rilevate attraverso gli impianti o gli strumenti di videosorveglianza.
- e) Limitazione al trattamento: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro.
- f) Profilazione: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.
- g)  Titolare del trattamento: il Comune di Verbania, nella persona del Sindaco *pro tempore*, che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; tale determinazione deve essere attuata in relazione alla normativa nazionale, in linea con quanto delineato dall'Unione Europea.
- h) Responsabile: la persona fisica delegata dal Titolare e con essa legata da rapporto organico, preposta formalmente dal titolare medesimo al trattamento dei dati personali. Per quanto concerne il Corpo di Polizia Locale, lo stesso è individuato nella persona del Comandante *pro tempore* del Corpo stesso.
- i) Responsabile esterno: la persona autorizzata al trattamento dal Titolare o dal Responsabile per l'effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria di hardware e/o software, comprensiva degli interventi necessari su dispositivi e/o software di archiviazione e di gestione del sistema di videosorveglianza.
- j) Persona autorizzata al trattamento: la persona fisica, componente del Corpo di Polizia Locale e quindi legata da rapporto organico con il Titolare, la quale svolge attività di trattamento dati sotto l'autorità diretta del Titolare oppure del Responsabile.
- k) Destinatario: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento.
- l) Interessato: la persona fisica cui si riferiscono i dati personali trattati.
- m) Terzo: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non siano l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del

trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.

- n) Comunicazione: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile, dal responsabile esterno e dalle persone autorizzate al trattamento, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
- o) Diffusione: il dare conoscenza generalizzata, in qualunque forma, dei dati personali trattati, compresa la messa a disposizione o consultazione.
- p) Violazione dei dati personali: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
- q) Autorità di controllo: L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con Sede in Roma, Piazza Venezia 11.
- r) Blocco: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
- s) Polizia Giudiziaria: l'attività di repressione di reati.
- t) Polizia Stradale: l'attività prevista dall'art. 11 del D. Lgs. 285/1992.
- u) Polizia Amministrativa e/o di sicurezza: l'attività di prevenzione di pericoli per la pubblica sicurezza, l'ordine pubblico, la polizia annonaria e commerciale in genere, la polizia mortuaria, la polizia veterinaria, la polizia ambientale ed ogni altra tipologia di attività, delegata alla Polizia Locale dalla Legge Quadro n. 65/1986, che non possa essere ascritta alla categoria della polizia giudiziaria e/o stradale.

### **Art. 3: Principi applicabili al trattamento.**

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante gli strumenti e gli impianti di videosorveglianza nel territorio di Verbania, gestiti dal Comune di Verbania per il tramite del Corpo di Polizia Locale, collegati alla sala videosorveglianza presso gli Uffici del Corpo, si svolga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.
2. Il trattamento dovrà avvenire secondo i principi di cui all'art. 5 del Reg. UE n. 679/2016, che qui si intendono richiamati nella loro totalità, con particolare riferimento alla sicurezza, alla integrità, alla riservatezza e alla generale responsabilizzazione del trattamento.

### **Art. 4: Trattamento.**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di impianti e/o strumenti di videosorveglianza, non necessariamente in modo disgiunto, ubicati nel territorio comunale e gestiti in concreto dal Corpo di Polizia Locale.
2. Gli strumenti e gli impianti di videosorveglianza sono descritti compiutamente con atto separato, da ritenersi parte integrante, formale e sostanziale, del presente Regolamento, denominato ALLEGATO 1.
3. Il trattamento, attuato in modo diversificato a seconda delle tipologie di azione concreta espletate dal personale del Corpo, viene improntato ai principi contenuti nella specifiche norme di settore relative ai diversi ambiti su cui incide l'attività degli

operatori, tenendo conto delle necessarie ed imprescindibili diversità di trattamento nei casi di attività di polizia giudiziaria, polizia di sicurezza, polizia stradale, polizia amministrativa in genere.

4. Le finalità istituzionali degli impianti e degli strumenti di videosorveglianza devono ritenersi pienamente conformi alle funzioni istituzionali del Comune di Verbania, anche ai fini della vigilanza sulla corretta applicazione delle normative regolamentari cittadine e dell'effettuazione di servizi di mantenimento della sicurezza urbana, di cui alle recenti modifiche normative introdotte con i cd. "decreti sicurezza".
5. La disponibilità delle immagini e delle riprese video acquisite tramite l'utilizzo degli impianti e strumenti di videosorveglianza del Comune di Verbania costituisce strumento di prevenzione e repressione degli illeciti nonché strumento di razionalizzazione di illeciti di natura penale e amministrativa.
6. L'utilizzo di tali strumenti ed impianti deve ritenersi parte imprescindibile per garantire piena, concreta, effettiva ed efficace attuazione delle politiche di sicurezza urbana ed integrata, tendenti al fine ultimo di garantire e migliorare il benessere della comunità territoriale.

**Art. 5: Finalità del trattamento effettuato per mezzo degli impianti e degli strumenti di videosorveglianza.**

1. Gli impianti e gli strumenti di videosorveglianza devono ritenersi destinati alle seguenti attività istituzionali:
  - a) Prevenzione e repressione di attività illecite e/o criminosi commesse all'interno del territorio comunale, al fine precipuo della attuazione delle politiche di sicurezza urbana;
  - b) Tutela del patrimonio mobiliare ed immobiliare, compreso quello gestito o comunque in disponibilità dell'Amministrazione del Comune di Verbania, contrastando atti di vandalismo e/o danneggiamento e/o di occupazione abusiva;
  - c) Garanzia del controllo dei luoghi cd. sensibili tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, plessi scolastici, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, luoghi culturali in genere, luoghi interessati da afflussi turistici consistenti, aree di verde pubblico, infrastrutture di trasporto pubblico e relative pertinenze;
  - d) Rilevamento delle violazioni amministrative inerenti al Codice della Strada, secondo quanto prescritto dal Parere reso dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 08 aprile 2010 in merito alla videosorveglianza, che qui si intende richiamato e parte integrante del presente regolamento;
  - e) Dissuasione delle condotte illecite, comprensive di condotte inerenti l'abbandono di rifiuti; si precisa che il ricorso a strumenti e/o impianti di videosorveglianza per la repressione di condotte illecite di abbandono di rifiuti avrà carattere residuale, essendo ammesso solo ove le misure alternative di accertamento risultino inefficaci o inattuabili;
  - f) Sorveglianza da remoto ed in diretta delle aree che possano presentare criticità in relazione a particolari ed occasionali eventi e/o situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblici o per protezione civile;
  - g) Verifica, controllo e gestione dell'accesso alle Zone a Traffico Limitato da attuarsi esclusivamente con strumenti di rilevazione all'uopo omologati;
  - h) Rilevazione dei flussi del traffico veicolare e/o pedonale, attraverso dati anonimi, da utilizzare al fine di predisporre i piani urbani del traffico;

2. Gli impianti e/o gli strumenti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 L. n. 300/1970.

#### **Art. 6: Obbligo di consultazione preventiva.**

1. Il Comune di Verbania, nella persona del Titolare del trattamento dei dati personali, procederà a consultazione preventiva laddove emergesse la presenza di un rischio elevato in assenza di adozione di adeguate misure per il trattamento dei dati personali, ex art. 36 Reg. UE 679/2016.
2. Il Titolare del trattamento adotta il DPIA (Valutazione di Impatto del Trattamento) entro mesi tre dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il DPIA deve ritenersi parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

#### **Art. 7: Sala videosorveglianza e relativo accesso a personale esterno.**

1. L'accesso alla sala di videosorveglianza è consentito esclusivamente al personale in servizio presso il Corpo di Polizia Locale di Verbania ed al responsabile esterno di cui all'art. 2, lett. i), del presente regolamento.
2. Nel caso di accesso a tale sala da parte di personale estraneo al predetto Corpo, il Titolare, il Responsabile e le persone autorizzate al trattamento adotteranno ogni misura utile ad impedire la diffusione e/o la percezione dei dati personali acquisiti e/o trattati.
3. Il responsabile e le persone autorizzate al trattamento adottano idonee cautele atte ad evitare assunzioni e/o rilevamento e/o altre operazioni inerenti i dati personali trattati dagli strumenti e/o impianti di videosorveglianza da parte di persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione e pulizia dei locali del Corpo.
4. Le persone autorizzate al trattamento vigilano, unitamente al responsabile, affinché siano rispettate le cautele relative al trattamento dei dati personali e che ogni trattamento avvenga in modo pertinente e non eccedente rispetto allo scopo per cui è attuato.

#### **Art. 8: Modalità di concreta conservazione delle informazioni raccolte.**

1. I dati personali raccolti dal Corpo di Polizia Locale dovranno essere trattati in conformità ai principi generali previsti dalla normativa nazionale e sovranazionale.
2. La conservazione dei dati dovrà avvenire seguendo le tempistiche previste dalle normative di riferimento, facendo distinzione al trattamento attuato in base ad esigenze di Polizia Giudiziaria, Polizia Amministrativa o Polizia Stradale.
3. Le informazioni raccolte dovranno essere custodite in appositi supporti, preventivamente indicati dal Responsabile e materialmente gestiti dalle persone autorizzate al trattamento e dal responsabile stesso, soggetti a ciclico controllo anche ai fini della cancellazione dei dati raccolti.
4. In caso di esigenze di polizia giudiziaria e qualora non sia reperibile il responsabile o alcun persona autorizzata al trattamento, il trattamento dei dati potrà essere effettuato in autonomia dagli Agenti e/o Ufficiali di Polizia Giudiziaria appartenenti al Corpo suindicato, nel limite delle funzioni e dei poteri agli stessi spettanti, per esigenze di servizio.

5. Ogni operatore che utilizzi gli strumenti di videosorveglianza è responsabile della corretta gestione dei dati trattati. A fine servizio, i dati trattati dovranno essere trasferiti dai supporti al luogo immateriale (ad es. server), previamente indicato, dove effettuare i download e le conservazioni dei dati. È fatto divieto di mantenere in modo stabile e duraturo sugli strumenti in dotazione la conservazione dei dati personali trattati. Il responsabile e le persone autorizzate al trattamento vigilano sulla corretta osservanza delle procedure di download dei dati eventualmente raccolti dagli operatori durante il servizio espletato, anche mediante controlli a campione.
6. Ogni operatore, il quale alla data di approvazione del presente regolamento abbia nella propria disponibilità dati personali relativi ad interessati ai sensi dell'art. 2, lett. l), del suesposto atto, deve provvedere alla cancellazione dei dati personali raccolti durante il servizio una volta che venga a scadenza il termine massimo di conservazione, previsto dalle singole norme di riferimento in relazione alla attività per cui i dati sono conservati.
7. La conservazione dei dati trattati con impianti e/o strumenti di videosorveglianza deve avvenire con modalità tali da impedire l'accesso indiscriminato alle informazioni raccolte da parte degli operatori diversi da chi ha materialmente raccolto i dati, salvo esigenze di servizio impongano la condivisione di tali informazioni. La condivisione dovrà avvenire rispettando i principi di cui alla normativa nazionale e sovranazionale, evitando diffusioni indiscriminate e non funzionali all'espletamento delle attività di servizio.

**Art. 9: strumenti di videosorveglianza impiegati e impiegabili in attività di servizio o di ufficio.**

1. Si considerano impianti di videosorveglianza quelli che sono destinati in modo durevole alle operazioni di videosorveglianza del territorio cittadino e sono fissati in modo stabile ad una struttura non amovibile se non tramite operazioni tecniche che richiedano un intervento specialistico.
2. Non costituiscono specifico impianto di videosorveglianza ma costituiscono pertinenze degli stessi i supporti informatici su cui sono conservati i dati raccolti nonché i supporti destinati alla visualizzazione ed al funzionamento degli impianti, quali ad esempio computer, schermi ed altri oggetti destinati in modo durevole al funzionamento degli impianti.
3. Si considerano strumenti di videosorveglianza tutti i dispositivi, a disposizione di singoli operatori del Corpo, idonei alla raccolta di dati personali, anche se non per funzione primaria o specifica destinazione.
4. Ogni operatore che prenda in carico uno strumento che possa avere funzione di videosorveglianza dovrà farne menzione nel registro giornaliero, indicando il numero del dispositivo/strumento e la sua tipologia.
5. Ogni operatore è custode e responsabile della corretta gestione e del conforme utilizzo dello strumento che prende in carico. La presa in carico dovrà avvenire solo per esigenze di servizio.
6. Gli operatori cui sono assegnati in via esclusiva e continuativa l'utilizzo e/o la gestione di uno strumento di videosorveglianza sono responsabili della cura, gestione e conforme utilizzo del medesimo.
7. In caso di momentanea indisponibilità degli strumenti di videosorveglianza in dotazione all'operatore, questi sarà autorizzato, ex art. 13 L. n. 689/1981, all'utilizzo dei propri strumenti personali quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, smartphone o tablet, al fine della raccolta dei dati personali di interessati. La conservazione di tali dati sugli strumenti personali dovrà avvenire entro il limite temporale dell'orario di servizio e non potrà divenire stabile archiviazione, con obbligo per l'operatore di procedere al

download dei dati sui sistemi di archiviazione del Corpo non appena rientrato negli Uffici del Comando nonché successivo e correlato obbligo di immediata cancellazione permanente dopo il download dei dati personali raccolti. È fatto in ogni caso obbligo di osservare quanto disposto all'art. 8, comma 5, di cui al presente Regolamento.

8. È fatto divieto di utilizzare a fini privati gli strumenti e gli impianti di videosorveglianza in dotazione al Corpo.

#### **Art. 10: Uso di strumenti informatici personali (cd. "BYOD").**

1. L'utilizzo di strumenti e/o dispositivi personali da parte del personale del Corpo di Polizia Locale è ammesso solo a condizione di una concreta, motivata o motivabile, immanente e specifica indisponibilità di idonea strumentazione e/o dotazione assegnata dal Comando.
2. Si ha concreta, motivata o motivabile, immanente e specifica indisponibilità di idonea strumentazione e/o dotazione assegnata laddove l'operatore non abbia in assegnazione alcun dispositivo o strumento del Comando, non possa farvi ricorso per cause tecniche, non possa far ricorso a strumenti affidati ad altri operatori e si trovi nella assoluta impossibilità di procedere ad atti del servizio o ufficio se non ricorrendo all'utilizzo di uno strumento o di un dispositivo personale.
3. È fatto obbligo di immediata cancellazione permanente dei dati personali trattati per ragioni di servizio con uno strumento o un dispositivo personale, non appena effettuato il download su sistemi in uso al Comando.

#### **Art. 11: Personale abilitato al trattamento.**

1. Il personale abilitato al trattamento dei dati costituisce elenco tipico, non passibile di estensione. Titolare e responsabile del trattamento sono i soggetti di cui all'art. 2, lett. g) e lett. h), del presente regolamento.
2. Il personale autorizzato al trattamento dovrà esser nominato da parte del Responsabile con atto formale, scritto, avente data certa, protocollato, di cui dovrà esser data copia anche all'interessato.
3. Il personale autorizzato al trattamento dovrà seguire specifico ed aggiuntivo corso di formazione in materia di trattamento dei dati personali.
4. Il personale autorizzato al trattamento dovrà esser individuato tra soggetti qualificati, idonei all'espletamento delle mansioni, in numero sufficiente a garantire la gestione dei servizi di videosorveglianza.
5. La nomina ad persone autorizzate al trattamento dovrà esser temporanea: la durata è individuata in due anni a far data dalla protocollazione della nomina scritta e potrà esser rinnovata con atto avente le medesime caratteristiche di cui al precedente comma 2.
6. Al personale autorizzato al trattamento dovranno essere attribuiti compiti specifici e puntuali istruzioni e prescrizioni per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza. Al personale autorizzato al trattamento competerà anche la verifica del corretto utilizzo, da parte degli operatori assegnatari, degli strumenti di videosorveglianza.
7. L'accesso ai sistemi di videosorveglianza è consentito solo al personale inquadrato come Titolare, Responsabile, Responsabile Esterno e/o persone autorizzate al trattamento, ciascuno nei limiti delle rispettive attribuzioni.
8. È vietata ogni operazione di utilizzo da parte di personale non inquadrato nelle predette categorie.

9. È fatta salva la possibilità di accedere ai sistemi e di compiere operazioni sugli stessi in capo a tutto il personale nel caso in cui esigenze di Polizia Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza lo richiedano.

#### **Art. 12: Accesso ai sistemi di videosorveglianza da parte di operatori di altre Forze di Polizia.**

1. Il personale appartenente ad altre Forze di Polizia e/o appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili Del Fuoco, potrà avere accesso al materiale derivante dalle operazioni sui sistemi di videosorveglianza previa richiesta scritta, datata e firmata, da inoltrare al Corpo di Polizia Locale, nella persona del Responsabile di cui al precedente art. 2.
2. Le persone autorizzate al trattamento procederanno alla evasione delle richieste in ordine di presentazione, salvo urgenze.
3. All'esito delle operazioni, verrà rilasciato specifico documento attestante l'esecuzione delle operazioni così come richieste dal personale di cui al comma 1.

#### **Art. 13: Tempi di conservazione delle immagini raccolte.**

1. Salvo quanto previsto dalla normativa di dettaglio in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, la conservazione dei dati personali raccolti tramite dispositivi e/o strumenti ed impianti di videosorveglianza dovrà avvenire per un periodo non superiore i giorni 7 dal momento della rilevazione.
2. Le immagini ed i video registrati verranno conservati su appositi server custoditi in locali individuati dall'Amministrazione.
3. È fatto divieto di conservare senza alcuna motivata esigenza immagini, video o dati personali di interessati oltre il termine di cui al comma 1.
4. Entro il termine di cui al comma 1 e salvo richiesta pervenuta al Corpo di Polizia Locale per il riesame dei dati raccolti da parte degli interessati, i dati raccolti potranno essere oggetto di verifiche e di controlli da parte del personale autorizzato al trattamento.
5. Il Responsabile vigila sulla corretta esecuzione delle operazioni di riesame delle immagini e dei video e dei dati in qualsiasi modo raccolti con gli strumenti e gli impianti di videosorveglianza, dando, se del caso, anche ordini e disposizioni scritte alle persone autorizzate al trattamento.

#### **Art. 14: Sanzioni.**

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione in vigore in materia di trattamento di dati personali, ogni operazione vietata potrà esser oggetto di sanzione disciplinare da parte del competente organo sovraordinato.

#### **Art. 15: Informazioni al pubblico per la raccolta e la conservazione dei dati personali.**

1. La Città di Verbania, in ottemperanza agli obblighi di legge, provvede alla affissione sul suolo pubblico di pertinente ed adeguata segnaletica permanente, indicante le operazioni di videosorveglianza territoriale a mezzo degli impianti e degli strumenti/dispositivi.
2. La segnaletica dovrà riportare la seguente dicitura: “Comune di Verbania – Area sottoposta a videosorveglianza – La registrazione è effettuata a cura della Polizia Locale di Verbania. L'informativa estesa sul trattamento ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 è disponibile all'url <http://www.comune.verbania.it/Privacy> e presso l'URP.”.

3. Ogni implementazione della videosorveglianza cittadina, anche in relazione a specifiche aree, dovrà esser comunicata, attraverso ogni mezzo ritenuto idoneo allo scopo, alla comunità cittadina.

#### **Art. 16: Diritti degli interessati.**

1. Gli interessati, fatto salvo ogni più ampio diritto garantito dalla legislazione nazionale e sovranazionale vigente, hanno in particolare diritto di ottenere:
  - a) La conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile;
  - b) L'indicazione:
    1. delle finalità del trattamento;
    2. delle categorie di dati personali trattati;
    3. dei destinatari o delle categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
    4. quando possibile, del periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure dei criteri per determinarlo;
    5. dell'esistenza del diritto a richiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali, la limitazione del trattamento oppure del diritto di opporsi al trattamento stesso;
  - c) Ove applicabili, hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16 – 21 del GDPR, ossia il diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione nonché diritto di reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali;
  - d) La revoca, in qualsiasi momento, del consenso eventualmente prestato al trattamento;
2. Le richieste di cui al comma precedente possono essere indirizzate al Titolare del trattamento, senza formalità oppure utilizzando il modello previsto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, contattando il Titolare, anche utilizzando il servizio "Comuni-chiamo" reperibile all'indirizzo URL <http://www.comune.verbania.it/Servizi-al-cittadino/Servizi-Online/Scrivi-al-Sindaco>.
3. In caso di violazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali, l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, quale Autorità preposta al controllo sul trattamento nello Stato Italiano.
4. Si richiamano in ogni caso gli artt. 15 e s.s. Reg. UE 2016/679.
5. È consentito ad ogni interessato, nel rispetto della normativa nazionale e sovranazionale sul trattamento dei dati personali, presentare istanza di accesso agli atti al fine di verificare il trattamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 e s.s. L. n. 241/1990. È ammesso l'accesso secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 33/2013, nei limiti in cui ciò non contrasti espressamente o implicitamente con la normativa sulla privacy.
6. È fatta salva l'applicazione di ogni altra disposizione normativa e/o regolamentare, che deve ritenersi integrante quanto disposto dal precedente comma 2, in merito all'accesso agli atti ed all'eventuale rilascio di copie.
7. Laddove, in esito all'istanza presentata dall'interessato, emerga l'insussistenza di dati personali riguardanti il soggetto istante, potrà esser richiesto al medesimo un contributo di partecipazione alle spese, pari ai costi effettivamente sostenuti dall'Amministrazione per dar seguito alle istanze.
8. Il contributo di cui al comma 2 non potrà superare gli importi stabiliti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con atto dalla medesima Autorità adottato.

9. Potrà altresì esser richiesta la prestazione di contributo laddove l'interessato richieda che i dati lui riguardanti gli vengano riprodotti su supporto fisico.
10. Con l'atto con cui venisse richiesto il versamento del contributo di cui ai commi precedenti verranno altresì indicate le modalità di concreto versamento.
11. È ammessa la presentazione di specifica delega, da produrre con fotocopia di un documento di identità in corso di validità di delegato e delegante, con atto scritto ed avente data certa, per l'istanza relativa all'esercizio di uno dei diritti previsti dalla normativa vigente e di quanto specificato nel presente regolamento.
12. È fatto salvo il diritto dell'interessato ad adire l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in caso di diniego da parte dell'Amministrazione in merito all'istanza presentata.

#### **Art. 17: Sicurezza dei dati trattati.**

1. Il Responsabile adotta ogni sistema e cautela idonea ad impedire che vi sia violazione dei dati personali da parte di soggetti terzi.
2. Alle persone autorizzate al trattamento è demandato preciso e specifico compito di prevenzione di atti in grado di minare il corretto trattamento dei dati personali raccolti dal personale appartenente al Corpo di Polizia Locale.
3. Le misure di sicurezza sono adottate in conformità alla Circolare AgID n. 2/2017 e s.m.i..

#### **Art. 18: Cessazione del trattamento.**

1. Alla cessazione del trattamento dei dati personali raccolti, gli stessi sono:
  - a) Distrutti;
  - b) Ceduti ad altro titolare, previa richiesta scritta o accordo preventivo, in termini compatibili con gli scopi che ne richiedono la conservazione e/o la cessione;
  - c) Conservati nei limiti temporali previsti dalla normativa vigente, cui questo regolamento effettua pieno richiamo.
2. Salvo particolari necessità per lo svolgimento di specifici compiti istituzionali, la comunicazione di dati personali a favore di altri soggetti pubblici è ammessa nei limiti in cui la normativa la permetta.
3. Non si considera comunicazione la conoscenza di dati personali trattati da parte di Titolare, Responsabile e/o persone autorizzate al trattamento durante lo svolgimento di operazioni di trattamento dei dati personali.
4. Conseguita la finalità per cui è stato o è effettuato il trattamento, i dati personali dovranno tassativamente essere distrutti ovvero resi anonimi.

#### **Art. 19: Modifiche ed integrazioni.**

1. In caso di necessità di modifica e/o integrazione del presente regolamento, per quanto concerne la dotazione di impianti, strumenti e/o dispositivi di videosorveglianza, dovrà procedersi ad aggiornamento del successivo ALLEGATO 1.
2. In caso di modifica normativa nazionale o sovranazionale che incida, anche indirettamente, sul presente regolamento, lo stesso dovrà ritenersi disapplicabile e non cogente.
3. È fatto salvo l'aggiornamento, anche attraverso specifiche disposizioni di servizio, allegati e/o disciplinari tecnici, del presente atto, di cui costituiscono parte integrante, formale e sostanziale, nei limiti della compatibilità con le normative di rango superiore e/o successive.

4. Il presente regolamento revoca e sostituisce ogni precedente normazione Comunale in materia, fatta salva l'interpretazione giurisprudenziale nella materia *de qua* da ritenersi prevalente su ogni disposizione contraria.